

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DELLA CITTA' DI MALNATE

PREMESSA

Perché istituire un difensore dell'infanzia e dell'adolescenza?

L'infanzia e l'adolescenza sono età preziose: rappresentano la primavera della vita, durante la quale si seminano i germogli della stessa. L'adulto si nutre di ciò che da bambino e da adolescente ha vissuto: nella *mente assorbente* del bambino e dell'adolescente si creano tutte le condizioni cognitive ed affettive che faranno sentire il loro effetto nelle fasi successive della vita. Le esperienze che precocemente entrano a far parte del loro bagaglio esistenziale rimangono indelebili e caratterizzano la persona e la personalità.

L'infanzia e l'adolescenza si costituiscono innanzi tutto come categorie sociali; le stesse sono influenzate da fattori culturali, sociali, economici, politici e demografici.

Nel passato, nell'antico diritto romano, venne sancita la *patria potestas* dei genitori o, meglio, del padre, il quale aveva la potestà di decidere della vita e del destino del proprio figlio. Dall'idea del bambino come proprietà dei genitori si è passati a quella della genitorialità come dono, che contempla un'immagine di bambino concepito come valore in sé e per la società.

Il Novecento ha prodotto una serie di emendamenti per tutelare, supportare e diffondere i diritti dell'infanzia, a partire dalla *Dichiarazione di Ginevra* del 1924, alla *Dichiarazione dei diritti del fanciullo* del 1959 e alla *Convenzione sui diritti dell'infanzia* del 1989. Il bambino e l'adolescente sono stati oggetto privilegiato di attenzioni non solo giuridiche, ma anche psicologiche e pedagogiche, che hanno sviluppato una nuova sensibilità verso l'infanzia e l'adolescenza e, da un'idea di bambino concepito come un uomo in miniatura, si è così progressivamente passati ad un'idea di valorizzazione ed esaltazione del minore per ciò che è e non per ciò che sarà, ossia una persona sin dalla nascita, con un proprio modo di essere, di sentire, di vedere e di pensare, con specifiche leggi di sviluppo e propri diritti alla vita.

Vi è stato il passaggio da una concezione *adulistica* dell'infanzia, intesa come un percorso obbligato per raggiungere la maturità, ad una concezione che la esalta come fase di vita importante in sé nella consapevolezza che, la crescita, è un cammino nel divenire, in cui ogni passo rappresenta propriamente qualcosa di nuovo ed unico che non ritornerà mai più.

Il bambino e l'adolescente non esistono solo per diventare adulti ma soprattutto per essere se stessi, cioè uomo in quanto bambino o adolescente. La persona vivente è, infatti, in ogni fase della sua vita, un uomo.

Così, il bambino e l'adolescente non sono dunque meno uomini dell'adulto.

L'infanzia e l'adolescenza oggi, grazie agli importanti traguardi raggiunti sul piano giuridico internazionale oltre che alle teorie *psico-pedagogiche* e cognitive, dovrebbero essere considerate un tesoro prezioso da valorizzare e da salvaguardare. Quelle moderne, però, sono un'infanzia e un'adolescenza che, nonostante l'enfasi posta sui diritti che sono stati loro riconosciuti spesso solo a livello legislativo, vengono ancora poco tutelate nella realtà quotidiana e nei singoli contesti territoriali.

Il bambino e l'adolescente devono essere messi nelle condizioni di potersi esprimere liberamente, di difendersi e di far fronte agli ostacoli posti dall'ambiente.

L'educazione è un'attività estrattiva delle potenzialità di cui ciascuno è naturalmente dotato; occorre, pertanto, non solo guidare il fanciullo nel percorso educativo, ma anche rendere possibile che il bambino e l'adolescente abbiano i mezzi e si attrezzino: e' infatti necessario che la cooperazione tra adulti agevoli il processo rispettoso che abilita alla crescita armonica di bambini e adolescenti. A tal fine la comunità di Malnate si è prefissata di raggiungere questi obiettivi attraverso la designazione della figura istituzionale del difensore dei bambini e degli adolescenti.

PREAMBOLO

La Città di Malnate, riunita nell'ambito del Patto Educativo di Comunità,

RITENUTA la necessità di garantire un'effettiva attuazione delle vigenti norme vincolanti a livello universale ed europeo a tutela e promozione dei diritti dei minori;

VISTA, in particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con L. 176 del 27 maggio 1991, ed i successivi Commenti Generali, specialmente il Commento Generale n. 2 del 2002 sul ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani in materia di promozione e protezione dei diritti dell'infanzia;

VISTA la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 ("CEDU");

VISTA la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori di Strasburgo del 1996 e la Carta sociale europea riveduta del 1996;

VISTA la "Strategia europea per i diritti dei bambini" del 1996 promossa dal Consiglio d'Europa, che propone la nomina nei Paesi membri di un difensore civico (Ombudsman) o l'istituzione di altre strutture indipendenti che possano farsi carico dei compiti necessari a migliorare la vita dei minori;

CONVINTI che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure che li riguardano;

RICONOSCENDO che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione;

RICONOSCENDO l'importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati e gli Enti Locali dovrebbero, ove occorra, interessarsene;

CONSIDERANDO l'opportunità che le caratteristiche delle Istituzioni di Garanzia per l'infanzia riflettano i principi definiti nella Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993 nonché nei Principi di Parigi (annessi alla Risoluzione);

OSSERVANDO l'operato svolto a livello nazionale dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, istituita con L. 112 del 12 luglio 2011, nonché l'operato svolto a livello regionale dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lombardia;

IN CONFORMITÀ alle linee guida ed ai progetti promossi a livello europeo dalla Rete Europea dei Garanti per l'Infanzia e l'Adolescenza (ENOC - European Network of Ombudspersons for Children), fondata nel 1997 e che riunisce, ad oggi, 43 autorità indipendenti di garanzia per l'infanzia in 35 Paesi europei;

CONSIDERATA soprattutto l'importanza che la Città di Malnate ha sempre riconosciuto alla protezione dei diritti dei minori;

PRESO ATTO che il 27 febbraio 1999 è stato convocato il primo consiglio comunale aperto nel quale il Sindaco di Malnate venne nominato "Sindaco dei Bambini e dei Ragazzi"(deliberazione di Consiglio Comunale n. 25);

CONSIDERATO che il 19 febbraio 2003 il Sindaco di Malnate, l' Assessore ai Servizi Educativi, una ragazza di 5 elementare, un ragazzo delle scuole medie e un'insegnante – parteciparono a Roma ad un incontro nazionale dei Sindaci Difensori dei Bambini "Una Città a misura di Bambino";

PRESO ATTO che l'8 marzo 2008 il Sindaco di Malnate venne nominato "Sindaco dei Bambini e dei Ragazzi";

TENUTO CONTO della qualifica di "Città dei bambini", proclamata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2011 in adesione al progetto "La città dei bambini" del prof. Tonucci del C.N.R.;

VISTO il contenuto ed i principi enunciati con il Patto Educativo di Comunità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 25.06.2012, sottoscritto avanti la comunità del Comune di Malnate in data 13.07.2012;

PRESO ATTO che, in data 20.11.2012, l'UNICEF ha conferito al Comune di Malnate il Certificato di Impegno "*Verso una città amica delle bambine e dei bambini*";

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

si statuisce quanto segue:

Art. 1 - Istituzione del difensore civico dell'infanzia e dell'adolescenza della città di Malnate

Il Preambolo fa parte integrante del presente statuto.

Art. 2 - Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità, compenso e sede del difensore civico dell'infanzia e dell'adolescenza della città di Malnate

1. Il difensore civico è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età, nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, con particolare conoscenza del territorio malnatense.
2. La commissione allargata del Patto provvede a segnalare uno o più nominativi di soggetti idonei a rivestire l'incarico, riservando alla commissione ristretta del Patto la designazione definitiva. La nomina è poi ratificata con decreto del Sindaco.
3. Con le medesime modalità di nomina, si procederà altresì alla designazione di un Vice-difensore civico che interverrà in tutti i casi di impedimento e/o incompatibilità del difensore civico. Al vice-difensore civico si applicano tutte le norme del presente statuto.
4. Il difensore civico dura in carica 3 anni e il suo mandato è rinnovabile.
5. Il difensore civico, per tutta la durata del mandato, non può ricoprire cariche pubbliche o essere titolare di incarichi all'interno dell'amministrazione comunale né ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica e di associazioni sindacali.
6. Il difensore civico non può assumere, direttamente o indirettamente, incarichi professionali in relazione ai casi da lui trattati durante lo svolgimento delle sue funzioni.
7. Il difensore civico presta servizio a titolo gratuito.
8. Il difensore civico ha sede presso l'Amministrazione Comunale, che fornisce locali e risorse strumentali adeguati per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 3 - Funzioni del difensore civico dell'infanzia e dell'adolescenza della città di Malnate

1. Il difensore civico assicura a tutti i minori la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei minori, concorrendo al perseguimento degli obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e legalità. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati, quali enti, agenzie ed istituzioni pubbliche e private, nonché soggetti adulti e minori, fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa sulla *privacy*.

2. Nella propria attività il difensore si ispira a principi di efficacia, efficienza, informalità e collaborazione con gli enti interessati, con particolare attenzione alla facilitazione dei rapporti fra gli enti interessati e i minori.
3. Se richiesto, il difensore può esprimere pareri, su tematiche relative alla salvaguardia dei diritti dei minori, al Patto e agli enti ad esso aderenti.
4. Il difensore civico partecipa di diritto alle commissioni del Patto, nonché, se ritenuto opportuno, a eventuali sottogruppi di lavoro.

Art. 4 - Aree di intervento

Tutti si impegnano a riconoscere la legittimazione e l'autorevolezza del difensore civico, obbligandosi a prestargli leale collaborazione e ad agevolarne il compito per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo.

Art. 5 - Modalità di accesso

1. Chiunque può rivolgersi al difensore civico, anche attraverso numeri telefonici dedicati e debitamente comunicati alla cittadinanza, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.
2. Nessuna formalità è richiesta per le segnalazioni di cui al precedente comma.

Art. 6 – Obblighi

1. Il difensore civico e chi eventualmente con questi dovesse collaborare sono tenuti al segreto in merito agli atti, notizie ed informazioni di cui siano venuti a conoscenza per le ragioni del loro ufficio, in conformità alle disposizioni che regolano la materia.
2. Qualora il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
3. Qualora il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che afferiscono alla competenza dei servizi sociali del Comune, ha l'obbligo di farne a questi immediatamente rapporto.

Art. 7 - Relazione annuale

1. Il difensore civico invia al Sindaco, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. Il Patto è convocato, secondo il regolamento dello stesso, in tempo utile per la presentazione della relazione di cui al precedente comma, con l'omissione dei dati sensibili ai sensi della normativa sulla privacy.
3. Della relazione, di cui al comma 1, l'Amministrazione comunale si impegna a dare adeguata informazione alla cittadinanza, sempre con l'omissione dei dati sensibili ai sensi della normativa sulla privacy.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Del presente statuto, approvato dal Patto con il metodo del *consensus* e sottoscritto dai membri della commissione ristretta del Patto, prendono atto tutti gli enti facenti parti dello stesso, secondo le modalità proprie degli statuti e/o regolamenti di ognuno.
2. Il presente statuto entra in vigore dalla delibera della Giunta comunale di presa d'atto.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applica, in quanto compatibile, la L. 12 luglio 2011, n. 112.

Statuito quanto sopra,

**la Città di Malnate proclama in data odierna l'istituzione del
DIFENSORE CIVICO DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
PER LA CITTÀ DI MALNATE.**

Malnate, li 16 aprile 2016

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Comune di Malnate – f.to Astuti Samuele

Associazione Genitori Malnate – f.to De Benedetti Mario

Consulta Culturale - f.to Sassi Antonio

Consulta Sociale – f.to Sarasso Mauro Federico

Consulta Sportiva - f.to Ripamonti Donatella

**Istituto Comprensivo “I. Masih”
e Malnate Scuola in rete** – f.to Valli Lucio

Parrocchia di San Lorenzo – f.to Caracciolo Don Gaetano

Parrocchia di San Martino – f.to Corti Don Francesco

Scuola dell'Infanzia “L. Frascoli” – f.to Campiotti Alfredo

Scuola dell'Infanzia di Malnate - f.to Tozzo Alessandro

**Scuola dell'Infanzia “San Salvatore”
e Parrocchia SS. Trinità** – f.to Corti Don Francesco

ALLEGATO

LA CARTA D'IDENTITA' DEL DIFENSORE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI

Il difensore dei bambini e degli adolescenti opera con attenzione esclusiva ai bambini ed ai ragazzi, con una strategia fondata sui diritti e sui bisogni dei minori.

Scelto dalla comunità locale e' **garante per l'infanzia e l'adolescenza**. Gli sono attribuiti poteri istituzionalmente definiti, e **garantisce quell'autonomia e indipendenza** necessarie per promuovere attivamente la creazione di luoghi e di momenti di confronto con eventuali organizzazioni, associazioni o istituzioni che siano **in grado di rispondere alle istanze portate dai bambini** che vivono a Malnate.

Ha il delicato compito di **gettare ponti, ovvero costruire occasioni di relazione e di comunicazione** laddove emergano disagio, difficoltà o la divisione, esclusione e/o emarginazione per generare armonia. Pone sempre al centro il minore, favorendo il suo rapporto con le varie agenzie tra cui scuola, famiglia, territorio, e istituzioni. Il difensore getta ponti e **si fa esso stesso ponte** tra le istanze dei minori e chi dovrebbe rispondere alle loro istanze. Essere ponte significa per il difensore, costruire un canale privilegiato formalizzato che abbia però le caratteristiche del rapporto informale, cui accedere in maniera serena. Un punto locale accessibile, una via facilmente e gratuitamente praticabile, diretta. Un'alternativa, nel momento del bisogno, alla confidenza naturale dei rapporti di amicizia o agli atteggiamenti difensivi degli adulti.

E' alleato dei bambini e degli adolescenti in una visione e metodologia che riconosce la soggettività degli stessi, **considerati cittadini attivi**, che hanno il pieno e legittimo diritto (articolo 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) di partecipare ai processi decisionali che li riguardano, accrescendone il riconoscimento **come soggetti titolari di diritti umani**, ovvero soggetti di diritto e non solo "oggetti" di tutela. Favorisce inoltre il **processo di tutela degli interessi particolari e diffusi dei minori**.

Il difensore dei bambini e degli adolescenti deve saper ascoltare e veicolare ogni richiesta: l'ascolto è un'esigenza profonda del bambino che, in ambito giuridico, si configura come diritto. L'ascolto del minore è lo strumento attraverso cui il medesimo partecipa alle decisioni che lo riguardano e costituisce per lo stesso una manifestazione di opinioni e di emozioni. Lo spazio dell'ascolto del minore sia avvenuto in forma diretta, che in forma indiretta, rappresenta il presupposto fondamentale per far sentire la propria voce ed esprimere i propri bisogni. Ascoltare per il difensore significa necessariamente veicolare attività anche tra loro diverse non tanto con una mera registrazione di fatti, ma con un'accoglienza vera, reale, leale, piena e incondizionata, soprattutto quando il minore sia privo di punti di riferimento adeguati. **Il difensore garantisce un processo di ascolto a misura di bambino, trasparente, chiaro e rispettoso delle opinioni espresse, attivando percorsi d'ascolto sicuri, affidabili e liberi da manipolazioni o intimidazioni.**

Il difensore opera con un **approccio integrato** con tutti i servizi pubblici e privati che si occupano di infanzia per favorire la costruzione, in rete, di un mondo a misura di bambino. Sviluppa una maggior centratura del peso dell'infanzia nella **programmazione politica locale** e nella comunità locale.

Svolge un'importante **azione di prevenzione:** spesso i minori si trovano di fronte a situazioni di degrado e di rischio sociale, per affrontare i quali non hanno risorse sufficienti. Fattori esterni inaspettati e situazioni di marginalità' sociale ed economica possono rappresentare dei veri ostacoli alla crescita e formazione di un minore: il difensore dei bambini interviene mettendo in campo non solo le risorse del territorio, ma anche quelle di partner altamente specializzati. Questa iniziativa, nel tempo, diviene un alto strumento di prevenzione orientando verso la soluzione della difficoltà o mappando le situazioni di fragilità (ad es. disagio sociale, integrazione straniera, relazioni familiari problematiche, difficoltà di tipo educativo, disabilità, etc), favorendo così il consolidarsi di sinergie positive fondate sulla reciproca fiducia tra minori, famiglie, servizi educativi ed enti territoriali.